



AZIENDA CALABRIA LAVORO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 119 del 19 dicembre 2022

OGGETTO: sottoscrizione del Ccnl relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2019/2022, attuazione, riconoscimento e liquidazione oneri arretrati relativi agli incrementi stipendiali.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la L.R. n. 5 del 19 febbraio 2001, con cui è stata istituita Azienda Calabria Lavoro con sede in Reggio Calabria, e il suo statuto, adottato dal Direttore Generale del tempo con Decreto n. 1 del 25 settembre 2001 ed approvato con D.G.R. della Calabria n. 882 del 16 ottobre 2001, successivamente modificato con Decreto del Direttore Generale n. 20 dell'11 aprile 2008 ed approvato con D.G.R. n. 306 del 15 aprile 2008 e, da ultimo, con decreto del Commissario Straordinario n. 21 del 3 marzo 2022 e approvato con D.G.R. n. 101 del 21 marzo 2022;

VISTO il Decreto del Presidente f.f. della Giunta Regionale n. 45 del 4 giugno 2021, con cui il Dott. Felice Iracà è stato nominato Commissario Straordinario di Azienda Calabria Lavoro e la successiva D.G.R. n. 590 del 23 dicembre 2021, di proroga dell'incarico e conseguente DPGR 246 del 29 dicembre 2021, nonché, da ultimo, la DGR n. 256 del 30 giugno 2022 di ulteriore proroga;

VISTA la L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002, recante disposizioni in materia di ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria;

VISTO il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118;

VISTA la Legge regionale 27 dicembre 2021 n. 37, recante "Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022-2024", pubblicata sul BURC n. 112 del 27/12/2021;

VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 85 del 10 agosto 2022, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024;

PREMESSO che in data 16 novembre 2022, come reso noto dall'Aran mediante comunicato sul proprio sito web, è stato stipulato in via definitiva il CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2019-2021, il quale al titolo VIII contiene disposizioni sul trattamento economico spettante ai dipendenti;

CONSIDERATO che in base all'art. 2, comma 2, gli effetti del CCNL decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, fatta salva diversa prescrizione del presente contratto;

VISTI gli artt. 2, comma 3 e 45, comma 2, del d.lgs. 165/2001 in base ai quali l'attribuzione del trattamento economico ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni può avvenire esclusivamente sulla base del CCNL;

DATO ATTO che l'art. 73 del CCNL contiene una nuova struttura della retribuzione la quale entra in vigore unitamente all'entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione del personale disciplinato nel titolo III e cioè dal primo giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva (1° aprile 2023, se il Ccnl viene sottoscritto in via definitiva a novembre), come dispone l'art. 13, comma 1;

VISTO l'art. 76 che disciplina gli incrementi stipendiali, rispetto al tabellare di cui all'art. 64 del CCNL 21.5.2018, nelle misure e con le decorrenze di cui alle tabelle D ed E;

CONSIDERATO:

- che il personale contrattualizzato nell'ambito del progetto esecutivo regionale del "*Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro*" ha sottoscritto un contratto a tempo pieno e determinato;
- che il trattamento economico dei detti dipendenti è stato determinato in applicazione del CCNL degli Enti Locali;
- che il detto contratto è scaduto in data 10 dicembre u.s. e, pertanto, è necessario procedere alla chiusura del rapporto, con conseguente applicazione degli incrementi stipendiali di cui alla richiamata tabella D e corresponsione degli stessi, nonché liquidazione del relativo TFR;

ATTESO, altresì, che anche i contratti a tempo indeterminato in essere con i dipendenti di Azienda facenti parte del bacino L.R. 28/08 ed ex ARDIS, nonché quelli a tempo determinato sottoscritti dai dipendenti facenti parte del bacino L.R. 15/08, fanno riferimento al CCNL Enti Locali per la determinazione del trattamento economico e, pertanto, anche nei confronti di questi dipendenti è necessario procedere all'applicazione degli incrementi stipendiali de quo;

TENUTO CONTO che per i dipendenti del bacino L.R. 15/08 è necessario procedere anche alla corresponsione degli arretrati contrattuali derivanti dal rinnovo del CCNL 2016 - 2018;

RITENUTO, quindi:

/

- di dover dare mandato all'ufficio paghe del personale di procedere alla quantificazione delle somme da corrispondere a titolo di arretrati, come meglio sopra specificato, spettanti ai dipendenti ex ARDIS, L.R. 28/08 e L.R. 15/08, dandone comunicazione al Dipartimento Lavoro e Welfare al fine di verificare la relativa copertura finanziaria;
- di dare mandato al medesimo ufficio di procedere all'elaborazione dei cedolini relativi alla chiusura del rapporto contrattuale con i dipendenti del progetto "*Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro*", al fine di liquidare gli arretrati contrattuali relativi al periodo 2019-2022, come per legge, nonché il TFR;

DATO ATTO che ai relativi oneri contrattuali si fa fronte con le risorse presenti sui capitoli U2401025601, U2401025602, U2401025603 del bilancio di previsione 2022, dedicati al progetto Potenziamento CPI;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate ed approvate:

- **di attuare** il CCNL del comparto Funzioni Locali, sottoscritto in via definitiva in data 16 novembre 2022 ed efficace dal giorno successivo, relativo al triennio 2019-2021 e per gli effetti adeguare la retribuzione tabellare di tutti i dipendenti in servizio presso Azienda Calabria Lavoro a decorrere dal 1.12.2022, nella misura mensile di cui all'ultima colonna della tabella D allegata al CCNL e conformemente alla tabella E;
- **di dare mandato** all'ufficio paghe del personale di Azienda di procedere alla quantificazione delle somme da corrispondere per gli incrementi stipendiali dovuti al personale ex ARDIS, L.R. 28/08 e L.R. 15/08, nelle misure e con le decorrenze di cui alla tabella D allegata al CCNL, nonché per i dipendenti facenti parte del bacino L.R. 15/08 anche alla quantificazione degli arretrati contrattuali derivanti dal rinnovo del CCNL 2016 – 2018, dandone comunicazione al Dipartimento Lavoro e Welfare al fine di verificare la relativa copertura finanziaria;
- **di dare mandato** al medesimo ufficio di procedere all'elaborazione dei cedolini relativi alla chiusura del rapporto contrattuale, avvenuta in data 10 dicembre u.s., con i dipendenti del progetto "*Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro*", applicando gli incrementi stipendiali di cui al CCNL 2019-2021;
- **di liquidare** in favore dei predetti dipendenti gli arretrati contrattuali ed il TFR, nell'importo complessivo comunicato dall'ufficio paghe;
- **di dare atto** che ai relativi oneri contrattuali si fa fronte con le risorse presenti sui capitoli U2401025601, U2401025602, U2401025603 del bilancio di previsione 2022, dedicati al progetto Potenziamento CPI;
- **di autorizzare** l'ufficio di Ragioneria ad effettuare i relativi pagamenti;
- **di pubblicare** il presente decreto sul sito internet dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bilanci".

Il Commissario Straordinario
dott. Felice Iracà

